



CIRCOLARE TECNICA 1/95

Milano, 26 gennaio 1995

OGGETTO: Assoggettamento a imposta di bollo e di registro del contratto di factoring.

Il Segretario Generale
Prof. G. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. AGNETTI
BANCA DI ROMA	DOTT. DE NICOLAIS
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. SALVEMINI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
DEUTSCHE BANK FACTORING	DOTT. RATTI
FACTORCOOP	RAG. GAMBERINI
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	DOTT. MONZA
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	RAG. FORNASERO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. VENTURINI
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	SIG. DINI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Di seguito vengono riportate le pagine del Glossario Centrale Rischi Assifact modificate dalla competente Commissione Centrale Rischi nella riunione del 22 febbraio 1994 per quegli argomenti che riportavano delle definizioni non corrette.

Le variazioni riguardano le definizioni della Classe merceologica, delle sofferenze, della scheda debitore e dello scaduto.

Le pagine riportate vanno a sostituire quelle ad oggi presenti, aggiornando così il Glossario precedentemente distribuito con Circolare Tecnica n. 24/93.



ALLE ASSOCIATE

Roma, 13 ottobre 1994

IMPOSTA DI BOLLO (pos. 444-3)

Contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo

Per opportuna notizia e documentazione si riporta in appresso il testo della circolare n. 149/E del 10 agosto u.s. con la quale il Ministero delle finanze ha brevemente commentato le modifiche apportate, in materia di tassazione dei contratti di cui all'oggetto, dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge n. 133 del successivo 26 febbraio (cfr. circolari ABI, stessa Serie, nn. 8 e 27 rispettivamente del 20 gennaio e 7 aprile c.a.).

Nella circolare viene evidenziato come in base alla nuova nota 2 bis all'art. 2 della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 - introdotta dal citato D.L. n. 557 - i contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari ed i contratti di credito al consumo, regolati dal DLg 1° settembre 1993, n. 385, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissa di L. 15.000 per contratto indipendentemente dal numero degli esemplari e copie.

In relazione alla suesposta normativa il Ministero ha chiarito - essendo al riguardo sorta questione presso taluni uffici del registro - che l'assolvimento della suddetta imposta di L. 15.000 per contratto comporta che nessuna altra imposta di bollo è dovuta allorché gli atti vengano presentati all'ufficio del registro in più esemplari o copie: sarà cura dello stesso ufficio annotare sugli esemplari e copie che l'imposta è stata assolta sull'originale.

Osservato che l'imposta non si rende dovuta, comunque, per i suddetti contratti quando relativi a rapporti regolati in conto corrente (cfr. nota 3 ter aggiunta all'art. 13 della citata Tariffa), nella circolare viene rammentato come i contratti in esame siano soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ancorché redatti sotto forma di corrispondenza.

Come si è avuto modo di evidenziare nelle citate circolari ABI, pari Serie, nn. 8 e 27 c.a., ciò consegue all'introduzione dell'obbligo di redazione per iscritto a pena di nullità di tali contratti, sancito dall'art. 117 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.


Circa la data di entrata in vigore del richiamato art. 117 T.U. si ritiene di poter confermare - in assenza di diverse interpretazioni da parte delle Autorità competenti - che la stessa sia subordinata all'emanazione dei decreti di attuazione da parte del CICR.

Di conseguenza, come espresso nella ripetuta circolare n. 27 - alla quale, pertanto, si rinvia - fino a quando non saranno emanati i suaccennati decreti, continua a valere la previgente normativa in materia di trasparenza, recata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, che, non contemplando la sanzione di nullità in caso di inosservanza del requisito della forma scritta, consente l'applicabilità anche ai contratti bancari e finanziari e di credito al

1.

consumo della norma recata dall'art. 24 della ripetuta Tariffa, parte seconda, che prevede che l'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso quando venga utilizzata la forma della corrispondenza (e la forma scritta non sia sancita a pena di nullità).

Il Presidente





MOD. 30/1

CIRCOLARE N. 149/E Roma, 10 AGO. 1994 19

*Ministero delle Finanze*DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIOAlle Direzioni Regionali
delle Entrate
LORO SEDIServizio V Divisione 10
Prot. N. V/10/1012/94 AllegatiRisposta al Foglio del
Dir. Lm N.ºOGGETTO Imposta di bollo - Contratti relativi ad operazioni e servizi
bancari e finanziari e contratti di credito al consumo.Agli Uffici del Registro
LORO SEDIe, p.c. Al Gabinetto dell'On.le
Signor Ministro
S E D EA Segretariato Generale
S E D EAll'Associazione Bancaria
Italiana-A.B.I.
Piazza del Gesù, 49
00186 R O M AAll'Associazione fra le
Società Italiane per
Azioni
Piazza Venezia, 11
00187 R O M A

Con l'art.8 del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 28 febbraio 1994, è stato disposto che sui contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, regolati dal Titolo VI del Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n.385, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di L.15.000 indipendentemente dal numero degli esemplari e copie di tali contratti.

Tributaria - N. 56

7

Tale disposizione è stata inserita nella nota 2 bis all'art.2 della Tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.106 della Gazzetta Ufficiale n.196 del 20 agosto 1992.

Per effetto di tale modificazione i contratti in argomento, anche se redatti sotto forma di corrispondenza, vanno comunque assoggettati fin dall'origine al tributo di bollo.

Conseguentemente con l'assolvimento del tributo nella misura di L.15.000 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, nessuna altra imposta di bollo deve essere corrisposta, ancorchè detti contratti vengano presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione. A tale riguardo sarà cura dello stesso Ufficio annotare sugli esemplari e copie che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale.

Per completezza si soggiunge che per i contratti relativi ai rapporti regolati in conto corrente, l'imposta non si rende applicabile, in quanto, in base alle modificazioni apportate all'art.13 della tariffa con il ricordato art.8 del D.L. n.547 del 1993, il tributo è sostituito da quello corrisposto sull'estratto conto o altra comunicazione da inviarsi periodicamente ai clienti, ai sensi dell'art.119, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n.385.

60

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]